



Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della Pubblica Amministrazione e delle imprese

Via Ezio 12, 0092 Roma – tel. 06.32.11.535 - fax. 06.32.12.690
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

Roma, 9.11.2010

Signor Ministro dello Sviluppo Economico, On. Paolo Romani
Signor Viceministro dello Sviluppo Economico, On. Adolfo Urso
Signor Sottosegretario, On. Stefano Saglia
Signor Capo di Gabinetto, Dr. Luigi Mastrobuono
Signor Direttore Generale per gli Affari Generali e le Risorse, Dr. Roberto Massi

e p.c.

Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze, On. Giulio Tremonti
Signor Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'Innovazione, On. Renato Brunetta

Prot. n. 105

OGGETTO: Legge 122/10 – Soppressione dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e trasferimento al MISE del relativo personale.

Onorevoli Ministri e Vice Ministro, Signori Sottosegretario, Capo di Gabinetto e Direttore Generale,

con la presente intendiamo sottoporre alla Vs. attenzione le seguenti questioni emergenti in conseguenza dell'avvenuta soppressione dell'IPI ad opera dell'art. 7 comma 20 della legge 122/10. Si tratta di questioni che, in mancanza di una corretta valutazione giuridica, hanno aperto una serie di problemi che stanno destando preoccupazione sia nei dipendenti ex IPI sia nei dipendenti del Ministero. Intendiamo pertanto sottoporli alla Vs. attenzione con l'obiettivo non solo di evidenziarne le criticità giuridiche, ma anche di proporre delle soluzioni, nell'ottica di una fattiva collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico nella difficile gestione di questo passaggio e allo scopo ultimo di perseguire l'interesse pubblico, nonché la salvaguardia dei diritti e la valorizzazione delle professionalità di tutti.

Incostituzionalità dell'art.7 comma 20 con riferimento all'IPI.

L'art. 7 comma 20 della legge 122/2010 riguardante l'IPI è incostituzionale per contrasto con l'art 3 della Costituzione (uguaglianza sostanziale). La Costituzione impone il principio di parità di trattamento : trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni differenti in modo differente .

Nella fattispecie, in forza della legge 122/2010, L'IPI che è un'associazione privata senza fini di lucro (cfr allegato 1 - Statuto IPI, allegato 2 - Delibera 13/2009 della Corte dei Conti e allegato3 –



Relazione tecnica del Servizio Bilancio del Senato) è stato assimilato dalla Legge 122/2010 ad un ente pubblico e come tale è stato soppresso. Si afferma questo affinché possiate valutare le forme migliori che consentano di coniugare il perseguimento dell'interesse pubblico con la salvaguardia dei diritti e delle professionalità dei dipendenti dell'ex IPI e del MISE.

Liquidazione dell'Associazione Privata IPI

Tralasciando la tematica "dell'errore di legge", si può comunque seguire un percorso legislativo legittimo (norme di diritto privato) attivando la fase procedurale della liquidazione, istituto giuridico contemplato nel libro V, titolo V, capo VIII del codice civile. Si dovrebbero infatti portare i libri contabili IPI in tribunale e nominare da parte del Ministro Romani un commissario ad acta con lo scopo di liquidare l'IPI. Questo consentirebbe di ottenere al termine della procedura di liquidazione la cancellazione dell'IPI dal Registro delle Imprese. Infatti allo stato attuale l'IPI è ancora iscritto al Registro presso la Camera di Commercio. La liquidazione permetterebbe di ultimare le attività aventi implicazioni di tipo amministrativo-contabile con le Regioni Sicilia Lombardia, Veneto e Molise, nonché di sbloccare le risorse ferme al MEF spettanti all'IPI a seguito di rendicontazione di spese ammissibili per la Commissione Europea. Infatti l'UCB si rifiuta di erogare tali somme in quanto non è chiaro chi deve essere il destinatario delle stesse: ex IPI o MISE.

Decreto del Ministro ad interim Berlusconi dell'8 giugno 2010.

Il decreto Berlusconi ha attribuito al DG. Risorse Umane Dr. Massi la responsabilità sull'IPI con il compito di procedere entro il 30.09.2010 sia alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex IPI sia alla gestione ed ultimazione delle operazioni di inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del MISE del personale stesso da trasferire al MISE entro il 31.12.2010 .

Il DG. Risorse Umane Dr. Massi entro il 30.09.2010 ha provveduto solo alla ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex IPI. La situazione che si è determinata in conseguenza della mancata definizione della tabella di corrispondenza giuridica ed economica del personale IPI da parte del Dr. Massi, non consentirà di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2010 per il trasferimento del personale IPI presso il MISE. Detta tabella, infatti, deve essere approvata oltre che dal MISE anche dal MEF e dalla Funzione Pubblica. Vi è quindi una situazione di assoluta incertezza relativamente alle norme applicabili per i rapporti contrattuali del personale ex Ipi : nelle more dell'approvazione del decreto del MISE di concerto con il MEF e con la Funzione Pubblica riguardante la tabella di corrispondenza giuridico economica va applicato il contratto IPI attualmente vigente o il contratto del MISE?

Il Dott. Massi ha operato un trattamento ibrido al personale ex IPI secondo cui, per alcuni aspetti giuridici e/o procedurali ci si ritrova ad essere ex dipendenti IPI e per altre come dipendenti del MISE. Il DG. Massi a nostro giudizio ha violato la normativa vigente per l'ex IPI costituita in primis dal Contratto Collettivo Aziendale IPI . Il rapporto di lavoro del personale ex IPI è disciplinato, oltre che dal Contratto Collettivo Aziendale IPI (art.19-51 più le disposizioni finali), anche da accordi integrativi aziendali per i bienni economici (attualmente vigono l' ACCORDO BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 del 15 dicembre 2005) l'accordo BIENNIO ECONOMICO 2008-2009, l'accordo del 15 gennaio 2010 ed infine i contratti privatistici individuali.

Per quanto esposto auspichiamo che sia applicata la disciplina contrattuale privatistica di lavoro attualmente vigente al personale ex IPI fino alla emanazione del decreto interministeriale.

Situazione transitoria fino alla emanazione del decreto interministeriale.

Dato che sussiste la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego sancita dall'articolo 2 comma 2 del Dlgs 29/1993 e dall'articolo 2 comma 2 del Dlgs 165/2001 secondo cui i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, (omissis), si suggerisce di far riferimento al codice civile anche nella fase di inquadramento e trasferimento al Mise del personale ex IPI.

Pertanto per il trattamento giuridico - economico del personale ex IPI si deve applicare l'articolo 2103 del codice civile (Mansioni del lavoratore). All'atto del trasferimento al MISE, il dipendente ex IPI dovrà essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto all'IPI o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Oltretutto la Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass Civ, Sez Lav, 7 agosto 2006 n.17774) sottolinea l'importanza di rispettare il dettato normativo costituito dagli artt. 52 del Dlgs 165/2001 e 2103 del codice civile che prescrivono che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive. E' vietato l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.

Si rappresenta che il mancato rispetto da parte del MISE della normativa di riferimento nei confronti dei dipendenti ex IPI determinerà il sorgere di molteplici controversie nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico suscettibili di causare danni erariali allo stesso.

Proposta di introduzione del ruolo ad esaurimento per il personale ex IPI (cfr. allegato 4)

I funzionari del Mise pur condividendo l'esigenza di valorizzare le competenze del personale dell'ex IPI temono che detto trasferimento determinerà conseguenze negative sia sull'assetto della pianta organica del MISE sia sulle aspettative di progressione di carriera del personale del Ministero.

Lo strumento che consente di salvaguardare il personale del MISE rispettando i diritti acquisiti dal personale ex IPI è il ruolo ad esaurimento.

L'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 200 sopra citato dispone che nei passaggi da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera, gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera o qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Siffatta corrispondenza trova poi conferma nella disposizione contenuta nell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, secondo cui, negli inquadramenti successivi a quelli effettuati in base all'articolo 59, i dipendenti collocati nei ruoli ad esaurimento conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale

E' da tenere presente quale è stata la ragione della istituzione dei ruoli ad esaurimento. Essi, infatti, sono stati istituiti per consentire la collocazione di quei funzionari direttivi che pur avendo titolo all'inquadramento nei ruoli dei dirigenti, risultavano in numero superiore rispetto alle consistenze originarie delle qualifiche dirigenziali, sicché in definitiva le qualifiche ad esaurimento hanno avuto ed hanno ancora lo scopo di evitare pregiudizi ai dipendenti in esse collocati.



Attesa, peraltro, la corrispondenza che il servizio prestato nei ruoli ad esaurimento per eventuali progressioni di carriera dirigenziali equivale al servizio prestato nella dirigenza stessa, se ne deduce che i funzionari appartenenti al ruolo ad esaurimento possono aspirare alla carriera dirigenziale.

Le posizioni funzionali del personale ad esaurimento sono simili a quelle proprie della carriera dirigenziale alla quale hanno avuto accesso i funzionari i cui privilegi sono stati ulteriormente salvaguardati con l'articolo 1-ter del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1993, n. 138, che recita: "La decorrenza indicata nei provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, deve intendersi come effettivo servizio ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'accesso alle qualifiche dirigenziali delle università, fermo restando il limite complessivo di posti previsto dalle attuali piante organiche".

Il ruolo ad esaurimento è attualmente disciplinato dal Dlgs. 165/2001 all'art. 69.

La collocazione nel ruolo ad esaurimento (costituito ad hoc) del personale ex IPI consentirebbe ad esso di salvaguardare i propri diritti e possibilità di carriera conservando l'anzianità maturata in IPI, dato il prezioso patrimonio costituito dalle singole expertise e professionalità che sono state e saranno utili per il MSE.

Inoltre in questo modo il personale ex IPI non lederebbe i diritti e le aspettative del personale interno MSE che, essendo collocato in un diverso ruolo, non sarebbe scavalcato dal personale ex IPI.

Tuttavia si sottolinea che "il ruolo ad esaurimento" dovrebbe sussistere fino al momento della riorganizzazione del MISE.

In attesa di una risposta, porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Dirstat-Confedirstat
Dr. Arcangelo D'Ambrosio